

Cl: 8.10
Fasc:N.202.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023
PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI ARGILLA IN LOC.TÀ SCIOLLI DEL
COMUNE DI MONDOVÌ.

PROPONENTE: SOCIETÀ FORNACE LATERIZI GARELLI & VIGLIETTI S.R.L., STRADA STATALE
28 SUD N. 15, MONDOVÌ. ESITO PROCEDIMENTO – ESCLUSIONE DALLA FASE DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 20.10.2023 con prot. di ric. n. 67171, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l., con sede legale in Strada Statale 28 Sud n. 15 a Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 67707 del 24.10.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 24 ottobre 2023 al 22 novembre 2023;
- con nota prot. n. 67708 del 24.10.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale B.8.i2) della L.R. 13/2023 "*Cave e torbiere fino a 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - parere della **Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere** di cui alla nota prot. ric. n. 76339 del 29.11.2023 che ritiene di poter escludere il progetto dalla fase di Valutazione impatto ambientale, precisando che:
 - il sito interessato dai lavori di recupero ambientale risulta inserito nel piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della Tangenziale di Mondovì – ex. art. 13 della l.r. 23/2016-approvato con D.G.R. n. 7 – 6981 del 05.06.2023.
 - Dalla documentazione presentata si evince che per la ricomposizione morfologica del sito verranno utilizzati materiali appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) - e) - f) di cui

all'art. 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R - Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive." per un volume complessivo prossimo a circa 225.000 m³. Non risulta per contro alcun riferimento all'inserimento dell'area, oggetto del procedimento in essere, all'interno del Piano di reperimento di cui sopra, quale sito di deposito prioritario individuato per il deposito definitivo dei materiali di scavo in esubero derivanti dalla realizzazione della Tangenziale di Mondovì. Si rileva pertanto che dovrà essere esplicitato, all'interno della documentazione progettuale, la correlazione del sito in oggetto con il Piano di reperimento ex art. 13 l.r. 23/2016, rimodulando la volumetria e le percentuali delle categorie dei materiali indicati per il ritombamento secondo i quantitativi approvati nel suddetto Piano secondo quanto prescritto nella D.G.R. n. 7 - 6981.

- In fase autorizzativa dovrà essere acquisito il parere del settore Geologico per effetto della presenza del vincolo idrogeologico ex l.r. 45/89.
- parere della **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Sud** di cui alla nota prot. ric. n. 74261 del 21.11.2023 che ritiene di poter escludere il progetto dalla fase di Valutazione impatto ambientale, precisando che l'intervento comporta la trasformazione di superficie boscata nelle aree precedentemente destinate a recupero e progressivamente rinaturalizzate, anche in maniera spontanea, ed è pertanto rilevante ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i., inoltre l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ed è dunque necessario l'avvio del procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., allegando la documentazione specificata nella D.D. 07.02.2018 n. 368.
- parere del **Comune di Mondovì** di cui alla nota ric. n. 74309 del 21.11.2023 nel quale comunica che gli interventi di recupero ambientale sono compatibili con le attività ammesse nelle zone urbanistiche in cui il progetto ricade e che l'intervento non necessita di variante al P.R.G.C., mentre per quanto concerne il vincolo paesaggistico dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione, corredata dai necessari allegati.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, risulta pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:
 - Nota prot. ric. n. 74453 del 22.11.2023 del Sig. Ratto Antonio, unitamente agli altri proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati nell'area adiacente e circostante la cava, ha formulato le seguenti osservazioni:
 - 1) vengano scrupolosamente eseguite tutte le opere e gli interventi necessari per la regimazione delle acque in corrispondenza del sito oggetto d'intervento, al fine di evitare che, in presenza di eccezionali fenomeni atmosferici, le stesse acque superficiali abbiano ad intaccare i terreni adiacenti di proprietà altrui, cagionando gravi e conseguenti danni alle colture in atto e ai terreni stessi;
 - 2) venga prevista la piantumazione di idonee alberature di essenza compatibile ed adatta con la zona interessata, al fine di rendere più consono il territorio, nel pieno rispetto ambientale dei luoghi;
 - 3) vengano eseguite tutte le manutenzioni nel tempo necessarie per il mantenimento del sito ove è stato effettuato il recupero ambientale, al fine di evitare che lo stato di abbandono dello stesso, possa essere motivo e causa di danni ai fondi interessati dall'intervento ed a quelli circostanti.
- In data 29 novembre 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. 75863 del 27.11.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio – Ufficio Cave rif. prot. ric. n. 75357 del 24.11.2023 e del Settore provinciale Tutela del Territorio – Ufficio Gestione Rifiuti prot. ric. n. 75901 del 27.11.2023, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 77098 del 01.12.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso degli Organi Tecnici del 29 novembre 2023 e 20 febbraio 2024 hanno evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere presentate:
 - istanza di autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. presso la Provincia di Cuneo;
 - istanza di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera g), per il vincolo paesaggistico, presso il Comune di Mondovì;
 - istanza di autorizzazione, ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., per il vincolo idrogeologico, presso il Settore Geologico Regionale;
 2. Dal punto di vista tecnico, il progetto riguarda il rimodellamento morfologico della cava di argilla sita in località Sciolli, nel Comune di Mondovì, seguito da riuso naturalistico. Gli interventi prevedono una riqualificazione ambientale attraverso il ripristino morfologico del vuoto estrattivo mediante il riporto di materiali inerti di provenienza esterna, in ottemperanza al Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive", e successivamente un recupero ambientale naturalistico dell'area, coerente con quanto già previsto in passato.
 3. Dal punto di vista ambientale
 - a) **Materiali per il ritombamento:** la superficie della ex cava di argilla appartiene ad un versante a debole inclinazione occidentale ed allo scopo di essere addolcita ulteriormente diventa il sito di destinazione di una notevole quantità di materiali provenienti dall'esterno, ossia terre e rocce da scavo con qualifica di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017, esclusivamente derivanti dallo smarino dello scavo del Lotto III (Variante di Mondovì) della Tangenziale di Mondovì, dovrà essere rispettato il principio di tracciabilità dei materiali ed utilizzati come previsto nel Regolamento Regionale 3/R/2022.
 - b) **Recupero ambientale:** l'area interessata dal progetto è inserita all'interno del corridoio ecologico secondario denominato "Torrente Ellero", elemento della rete ecologica individuata per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp".
 Il recupero ambientale dell'area prevede la ricostituzione del topsoil mediante il riporto del terreno vegetale presente nell'area e di uno strato di terre e rocce da scavo di provenienza esterna per uno spessore complessivo pari a circa 100 cm; tale profondità consente, infatti, di mantenere una profondità utile potenziale idonea al successivo riuso naturalistico delle aree.
 Sulle superfici derivanti dal rimodellamento è previsto il riporto di uno strato di terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi ai sensi della vigente normativa.
 Il progetto di recupero sarà integrato da un piano di gestione della flora alloctona con particolare riferimento alle entità che potrebbero ostacolarne il buon esito e da un piano di contenimento, gestione, lotta delle specie esotiche invasive.
- Con nota prot. ric. n. 7689 del 30.01.2024 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 31.01.2024 con prot. n. 8056.
- In data 20 febbraio 2024 l'**Organo Tecnico** provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame, così come integrato, possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell’obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 76339 del 29.11.2023 della **Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere**, prot. ric. n. 74261 del 21.11.2023 della **Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud**, prot. n. 74309 del 21.11.2023 del **Comune di Mondovì**, in premessa richiamate.

Vista e valutata l’osservazione da parte del Sig. Ratto Antonio, unitamente agli altri proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati nell’area adiacente e circostante la cava, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- Per le operazioni di ripristino verranno utilizzate terre e rocce da scavo con qualifica di sottoprodotto, esclusivamente derivanti dallo smarino dello scavo del Lotto III della tangenziale di Mondovì.
- Non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.
- E’ stato dato atto di una potenziale corretta gestione delle operazioni di recupero ambientali consentiranno di migliorare le caratteristiche chimiche del suolo nonché di ripristinare la struttura, la porosità e la permeabilità dell’orizzonte fertile superficiale una volta ricostituito.
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di istanza di autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016 e s.m.i..

- In data 20 febbraio 2024, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 13812 del 19.02.2024, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 12501 del 14.02.2024, istruita la documentazione depositata **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 13/2023**, in quanto gli interventi proposti non incidono in modo significativo sulle componenti ambientali potenzialmente interferite.
- Esaminata e valutata l'osservazione formulata dal Sig. Ratto Antonio, unitamente agli altri proprietari dei terreni e dei fabbricati ubicati nell'area adiacente e circostante la cava, si ritiene che le opere di recupero ambientale descritte dal proponente affrontino le problematiche sollevate.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto di recupero ambientale della cava di argilla sita in Località Sciolli, presentato in data 20.10.2023 con prot. di ric. n. 67171, da parte del legale rappresentante della società Fornace Laterizi Garelli & Viglietti S.r.l., con sede legale in Strada Statale 28 Sud n. 15 a Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate.
- 2. DI SUBORDINARE** l'esclusione, di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti prescrizioni finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale ed **obbligatoriamente** da recepire nella redazione degli elaborati progettuali allegati all'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione mineraria ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i.:
 - dovranno essere eseguite tutte le opere e gli interventi necessari per la regimazione delle acque in corrispondenza del sito oggetto d'intervento, al fine di evitare che, in presenza di eccezionali fenomeni atmosferici, le stesse acque superficiali abbiano ad intaccare i terreni adiacenti di proprietà altrui, cagionando gravi e conseguenti danni alle colture in atto e ai terreni stessi;
 - dovrà essere prevista la piantumazione di idonee alberature di essenza compatibile ed adatta con la zona interessata, al fine di rendere più consono il territorio, nel pieno rispetto ambientale dei luoghi;
 - dovranno essere eseguite tutte le manutenzioni nel tempo necessarie per il mantenimento del sito ove è stato effettuato il recupero ambientale, al fine di evitare che lo stato di abbandono dello stesso, possa essere motivo e causa di danni ai fondi interessati dall'intervento ed a quelli circostanti.
- 3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):
 - a) Prima dell'avvio dei lavori (60 giorni prima)* dovranno essere concordati con l'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, le modalità di archiviazione e trasmissione dei dati relativi al monitoraggio degli interventi di recupero ambientale e della flora alloctona, questi ultimi dovranno essere raccolti secondo il tracciato record indicato nelle Linee Guida predisposte da Arpa Piemonte.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6

della L.R. 13/2023;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale